

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO EX ARTT. 18 E 19 D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

nell'interesse della società

**Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri – S.I.P.P.I.C. S.p.A.** (di seguito, “**S.I.P.P.I.C.**” o la “**Società**”), con sede legale in Via Rossini n. 22, 80128, Napoli (NA), codice fiscale, numero di iscrizione al Registro Imprese di Napoli e P.IVA 00274940634, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Cosmo La Rana (C.F. LRNC59A03L245A), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Tiziana Del Prete (C.F. DLPTZN65P63H501C, PEC [tizianadelprete@ordineavvocatiroma.org](mailto:tizianadelprete@ordineavvocatiroma.org)) e Giuseppe Pastore (C.F. PSTGPP89A14A662U, PEC [giuseppe.pastore@legalmail.it](mailto:giuseppe.pastore@legalmail.it)) del Foro di Roma e dall'Avv. Ugo Gaeta (C.F. GTAGUO64A27F839C, PEC [ugogaeta@legalmail.it](mailto:ugogaeta@legalmail.it)) del Foro di Napoli, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax +39 0258303818 ovvero ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, elettivamente domiciliata presso lo Studio degli Avv.ti Del Prete e Pastore, sito in Via Privata Maria Teresa 8, 20123, Milano (MI), come da procura rilasciata *ex art.* 83 c.p.c. ed allegata al presente atto, da intendersi apposta in calce allo stesso.

\* \* \*

**PREMESSE**

1. Il 29 dicembre 2023 la Società, in qualità di imprenditore commerciale, ha depositato mediante la piattaforma telematica istituita presso la Camera di Commercio di Napoli, un'istanza per la nomina di un esperto indipendente ai fini dell'accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi d'impresa (l'“**Istanza**”), ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito “**CCII**”) (doc. 1).
2. La Società, al fine di condurre agevolmente le trattative con i creditori sociali e, mediante l'ausilio dell'esperto, raggiungere con i creditori un accordo finalizzato alla risoluzione della propria crisi imprenditoriale, congiuntamente all'Istanza, ha richiesto l'adozione delle misure protettive del patrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, CCII (le “**Misure Protettive**”) (doc. 2).

3. La Società, a seguito dell'istruttoria formale condotta dalla Camera di Commercio di Napoli che ha evidenziato una carenza documentale in merito al certificato unico dei debiti tributari e del certificato dei debiti contributivi e premi assicurativi, il 3 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 38, co. 3, del d.l. 13/2023, ha depositato nella piattaforma telematica una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000, con la quale ha attestato di aver richiesto almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto i succitati certificati. In pari data la Società ha altresì depositato un elenco dei creditori aggiornato (doc. 3).
4. La Commissione preposta presso la Camera di Commercio di Napoli, il 5 gennaio 2024, ha comunicato alla Società di aver nominato il dott. Antonio Carillo (PEC [antonio.carillo@odcectorreannunziata.it](mailto:antonio.carillo@odcectorreannunziata.it)) quale esperto indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, CCII (l'“Esperto”). L'Esperto, in pari data, ha accettato l'incarico e sempre in pari data ne è stata data notizia alla Società mediante comunicazione a mezzo PEC (doc. 4).
5. La Camera di Commercio, in data 9 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 18, co. 1, CCII, ha provveduto alla pubblicazione nel competente Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio richieste dalla Società e dell'accettazione dell'Esperto (doc. 5).
6. È interesse della Società ottenere, con il presente ricorso, la conferma delle Misure Protettive richieste per tutta la durata della procedura di composizione negoziata, in quanto necessarie ed utili per portare a termine le trattative con i creditori sociali.

\* \* \*

In via preliminare, appare opportuno rappresentare di seguito, secondo brevi cenni, la storia della Società, nonché le ragioni che hanno dato luogo all'insorgere dello stato di crisi. Saranno, quindi, argomentate nel prosieguo, le cause della crisi e le prospettive di risanamento, alla luce del percorso di risanamento allo stato individuato dalla Società. Quanto di seguito descritto è in larga parte esposto all'interno dei documenti intitolati “*Relazione sull'attività esercitata dalla Società e piano finanziario*” e “*Progetto di Piano di Risanamento*” redatti con l'ausilio e secondo l'approccio metodologico della società di consulenza PriceWaterhouseCoopers S.p.A. (PWC), che descrivono le azioni proposte dalla

Società ed il relativo progetto di piano, così come depositati in Piattaforma Telematica e qui riproposti sub. doc. 6.

## **I. STORIA E ATTIVITÀ ESERCITATA DALLA SOCIETÀ**

La Società nasce nel 1905 e, sin dagli inizi, si rende concessionaria per la costruzione di una linea funicolare da Marina Grande a Capri. Successivamente la Società si rende attiva anche nel settore dell'energia elettrica, dei trasporti su gomma e dell'acqua, contribuendo, di fatto, nei primi del Novecento, allo sviluppo turistico dell'isola di Capri.

Negli anni Sessanta, dopo la costruzione della centrale elettrica servente l'intera isola di Capri, la Società viene esclusa dal processo di nazionalizzazione dell'Enel e resta, allo stato, unico produttore e distributore di energia elettrica per l'isola di Capri.

Con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 maggio 2001, alla Società viene rilasciata la concessione per l'attività di distribuzione di energia elettrica e l'approvazione dell'annessa convenzione (che scadrà nel 2030) per la distribuzione di energia elettrica nei Comuni di Capri ed Anacapri.

Nel corso degli anni la centrale elettrica ha subito una lunga serie di interventi di rifacimento, ristrutturazione e potenziamento, occasionati anche dalla necessità di adeguare la centrale elettrica alle crescenti esigenze di fornitura di energia e alla necessità di assicurare una opportuna conformità alle normative ambientali. Dal luglio 2017 la produzione elettrica per l'isola non è più esclusiva della Società, ma l'energia è fornita anche mediante la rete elettrica di distribuzione nazionale gestita da Terna S.p.A..

A seguito, quindi, dell'entrata in scena di Terna S.p.A. quale concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale ("RTN"), con la realizzazione del collegamento sottomarino tra Capri e Torre Annunziata e della stazione elettrica di trasformazione edificata sull'isola, la centrale della Società è destinata ad operare solo come stazione elettrica di riserva, in caso di indisponibilità della RTN. Più nello specifico, ferma restando la RTN come unica via di alimentazione dell'isola in ipotesi di esercizio normale, la centrale della Società potrà, a richiesta, garantire l'erogazione totale o

parziale di energia elettrica all'isola in ipotesi di assenza di collegamento con la RTN, rivestendo la funzione di centrale di *back-up* a favore di Terna e del servizio elettrico nazionale.

## II. IL RUOLO DELLA SOCIETÀ E LE CAUSE DELLA CRISI

La Società costituisce un importante *asset* per tutta l'isola di Capri e in data 23 maggio 2023, con Delibera ARERA n. 222/2023/R/EEL, ha ancora una volta ottenuto il riconoscimento del servizio di essenzialità per il 2023, in quanto svolgente un servizio di *back-up* a favore del servizio elettrico nazionale. Pare opportuno sottolineare che la Società ha, infatti, in fase di definizione, un contratto di natura privatistica con Terna valido per il proseguimento dell'attività di assistenza, onde garantire con efficienza il servizio di fornitura di energia elettrica per l'Isola di Capri.

Come disposto con delibera ARERA n. 600/2023/R/EEL del 19 dicembre 2023, dal 1° luglio 2024, salvo proroghe, gli utenti potranno liberamente scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e, pertanto, in capo alla Società resteranno l'attività di distribuzione (sino ad almeno il 2030 in base alla suddetta convenzione) e quella di venditore in base al regime di maggior tutela.

La Società, per l'attività di produzione e distribuzione dell'energia, ottiene un ripagamento dei costi sostenuti attraverso l'applicazione di un meccanismo definito con la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*). Tale meccanismo, in sintesi, prevede la corresponsione da parte della società pubblica "Cassa per i servizi energetici e ambientali S.p.A." ("CSEA") - ente pubblico sottoposto alla vigilanza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e del Ministero dell'economia e delle finanze, ed operante nei settori elettrico, gas e idrico -, a favore della Società, di un acconto su base bimestrale e di un conguaglio finale all'esito di istruttorie annuali. Allo stato attuale, l'ultima annualità definita è quella relativa all'anno 2014, mentre sono in corso le attività di definizione dell'annualità 2015, che si stima possano essere concluse nei primi mesi del 2024.

È proprio il meccanismo di ripianamento alla base della crisi finanziaria della Società, iniziata sin dal quinto bimestre del 2018. Da tale periodo, infatti, la Società non percepisce più gli acconti spettanti in applicazione della Legge 10/1991. Nonostante la Società, come dichiarato dalla stessa CSEA con

comunicazione del 24 maggio 2023, vanta un credito per un importo pari ad Euro 8.916.162,66, gli acconti spettanti alla Società vengono di volta in volta deliberati ma non erogati, e ciò per effetto di una presunta posizione debitoria verso la CSEA.

La mancata corresponsione degli acconti dal quinto bimestre 2018 a tutt'oggi ha, nei fatti, causato la crisi di liquidità della Società. Tale crisi si è inasprita negli ultimi tempi, rendendo dunque necessario un percorso di risanamento attraverso l'accesso allo strumento della composizione negoziata, onde consentire, mediante negoziato con i creditori (dapprima, con la stessa CSEA), il raggiungimento di un nuovo equilibrio economico-finanziario.

### **III. IL PROGETTO DI PIANO DI RISANAMENTO**

In tale contesto e nell'ottica di un riequilibrio della propria situazione economico-finanziaria, la Società, con l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa intende perseguire il progetto di piano che, pur con gli adattamenti e le modifiche che potranno rendersi necessari, anche a seguito delle interlocuzioni con l'esperto ed i creditori, mostra la capacità di produrre una redditività positiva e di mantenere, per l'effetto, la continuità aziendale.

Il progetto di piano industriale, posto alla base dell'accesso alla domanda di composizione negoziata, così come meglio rappresentato nell'allegato sub. doc. 6 cui si rimanda per ragioni di semplicità (anche in relazione agli effetti della manovra finanziaria ivi prevista e al prospetto delle iniziative che si intendono adottare), si fonda su un percorso finalizzato: (i) alla riorganizzazione industriale e al rilancio commerciale della Società; (ii) alla conseguente riorganizzazione societaria e organizzativa interna; (iii) alla definizione di un accordo sul recupero dei crediti pregressi vantati dalla Società nei confronti della CSEA; e (iv) alla definizione di piani di ripagamento dilazionati principalmente nei confronti dell'Erario e degli istituti previdenziali.

Le sopra menzionate iniziative consentiranno, quindi, di ripristinare un ciclo economico e finanziario virtuoso.

Alla luce di quanto fin qui esposto, appare chiaro come la Società abbia interesse ad ottenere, secondo lo strumento giuridico che risulterà essere più idoneo ed opportuno nel corso della procedura, essenzialmente (i) l'incasso degli acconti pregressi, e (ii) una dilazione per il pagamento dei debiti

esistenti, anche mediante ridefinizione dei piani di rateizzazione. Solo per citare alcune delle misure previste dal progetto di piano: (a) non è previsto alcuno stralcio dei debiti; (b) nel 2024 è previsto il pagamento integrale dei debiti scaduti verso i fornitori; e (c) sempre dal 2024 è prevista la regolarità dei pagamenti e degli incassi (compresi quelli relativi ai contributi CSEA che matureranno con la prosecuzione dell'attività d'impresa).

#### **IV. LA RICHIESTA DI CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE**

Con l'Istanza la Società ha richiesto l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 18, CCII, nei confronti di tutti i creditori della Società di cui all'allegato sub. Doc. 7 (esclusi, naturalmente, ai sensi dell'art. 18, co. 3, CCII, i diritti di credito dei lavoratori) e, conseguentemente, precisa e richiede che, rispetto ad essi, trovi applicazione il regime previsto dalla legge e sia in ogni caso inibita:

- (i) la promozione e/o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- (ii) l'acquisizione di diritti di prelazione non concordati con la Società, fermo restando, in ogni caso, l'eventuale dissenso espresso da parte dell'Esperto ai sensi dell'art. 21, co. 3, CCII;
- (iii) la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento;
- (iv) l'intimazione di pagamento di somme;
- (v) la proposizione di istanze di liquidazione giudiziale o l'accertamento dello stato di insolvenza;
- (vi) la facoltà di rifiutare unilateralmente l'esecuzione dei contratti pendenti e/o di provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero di modificarli in danno della Società per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'Istanza.

Essendo intervenuta l'accettazione della nomina dell'Esperto, è intenzione della Società ottenere da codesto Ill.mo Tribunale la conferma delle sopra esposte Misure Protettive volte ad evitare che eventuali azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte dalla Società per il superamento della crisi.

Risulta evidente la sussistenza dei presupposti per la conferma delle Misure Protettive in considerazione del fatto che:

- (a) quanto sinora argomentato e proposto dalla Società con il progetto di piano elaborato, dimostra la serietà e la concreta perseguibilità del percorso di risanamento promosso dalla Società, sebbene condizionato dall'evidente possibilità di modifica *in itinere* all'esito delle interlocuzioni con l'Esperto ed i creditori. Dalle informazioni rese dalla Società, nonché dalla documentazione già in atti e da quella allegata al presente ricorso, emerge in modo chiaro la sussistenza di una reale ipotesi di risanamento della Società, espressa altresì nella dichiarazione allegata al presente ricorso sub. Doc. 8;
- (b) non v'è dubbio circa l'idoneità delle misure e dei provvedimenti richiesti a garantire il regolare corso della procedura e la salvaguardia della continuità aziendale in un'ottica di miglior soddisfacimento dei creditori. Le Misure Protettive richieste (in particolare, quelle di cui ai punti (i), (ii), (v), (vi) che precedono) si esauriscono, in effetti, in quelle tipizzate dal legislatore con l'art. 18, CCII, rispetto alle quali il legislatore ha già svolto e risolto positivamente il proprio giudizio di adeguatezza. Quanto alle ulteriori Misure Protettive richieste, e specificatamente, quelle di cui ai punti (iii) e (iv), le stesse appaiono essere i logici corollari delle prime, essendo volte ad evitare che, nel corso della procedura, possano maturare a carico della Società oneri (ad es., per spese legali e giudiziarie) legati al recupero coattivo di crediti che la Società è temporaneamente facoltizzata a non pagare;
- (c) si ritiene, in ogni caso, sussistente una chiara proporzionalità tra i benefici apportati alla Società dalle Misure Protettive richieste e i sacrifici che le stesse possono comportare, momentaneamente, ai creditori. Trattasi, infatti, di misure solo provvisorie (vale a dire, di sospensione temporanea dei diritti dei creditori), volte appunto a consentire il regolare e migliore svolgimento dei negoziati e per la sola durata degli stessi. Pertanto, nella denegata e non creduta ipotesi di esito negativo delle trattative, i creditori torneranno a essere pieni titolari dei rispettivi diritti e prerogative, senza nocumento alcuno.

Alla luce di quanto sopra esposto è indubbio che, stante tra l'altro l'attuale insussistenza di procedure esecutive e/o di liquidazione giudiziale a carico della Società, l'adozione delle Misure Protettive di cui si richiede la conferma non determina alcun pregiudizio per i creditori, poiché la relativa adozione

consente, da un lato, di cristallizzare il patrimonio della Società rendendolo temporaneamente insensibile alle iniziative esecutive di terzi e, dall'altro, consente alla Società di condurre le trattative con i creditori senza doversi preoccupare di eventuali iniziative di "disturbo" poste in essere da parte di soggetti terzi interessati ad ottenere il particolare soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.

È indubbia, altresì, la ricorrenza ai sensi dell'art. 669-*bis* e ss., c.p.c., del *fumus boni iuris* con riguardo alla concreta possibilità di perseguire trattative per il raggiungimento di un accordo di risanamento con i creditori nonché del *periculum in mora*, ravvisato in quelle azioni che a vario titolo possono ostacolare le trattative in corso e non consentono il rispetto della *par condicio* nonché la continuità aziendale.

## **V. LA NOTIFICA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA**

Considerato l'alto numero di creditori potenzialmente interessati dalle sopra ricordate Misure Protettive, si chiede che codesto Ill.mo Tribunale adito disponga, *ex art.* 151 c.p.c., che il decreto di fissazione udienza di cui all'art. 19, comma 3, CCII, unitamente al presente ricorso, venga notificato:

- (i) a mezzo PEC (o, ove non disponibile, tramite messaggio di posta agli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella) ai primi dieci creditori della Società (per ammontare);
- (ii) quanto a tutti gli altri creditori, mediante pubblicazione sul sito internet della Società <https://www.sippicspa.it>, ovvero, in subordine, mediante le forme di pubblicità che il Tribunale riterrà più opportune.

## **VI. AZIONI PROMOSSE AVVERSO LA SOCIETÀ**

Appare opportuno segnalare a codesto Ill.mo Tribunale che la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. D), CCII, depositata unitamente all'Istanza, è vera ed aggiornata alla data odierna e, pertanto:

- (i) non sono pendenti nei confronti della Società ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- (ii) la Società non ha presentato ricorso per l'accesso ad alcuno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 40, CCII, neppure nelle ipotesi di cui agli artt. 44, comma



1, lett. A), CCII, tra cui concordato preventivo, concordato in bianco, piano attestato di risanamento, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione dei debiti o accordi su crediti tributari e contributivi;

- (iii) la Società non ha presentato istanza per l'ottenimento di misure cautelari e protettive *ex art.* 54, CCII.

Si segnala altresì che, alla data odierna, conformemente a quanto già comunicato con la dichiarazione *ex art.* 18, co. 2, CCII, nei confronti della Società non sono state promosse azioni esecutive e cautelari.

La Società, il 30 novembre 2023 ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, di cui al fascicolo n. 2023/257078, a fronte di un importo non corrisposto pari ad euro 3.963.547,01, il cui termine per la proposizione del ricorso, pari a 60 giorni dalla notifica del provvedimento, è tuttora pendente. Alcuna conseguente ipoteca è ad oggi iscritta.

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, la S.I.P.P.I.C. S.p.A., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### **CHIEDE**

a codesto Ill.mo Tribunale adito, competente *ex art.* 27, CCII, previa fissazione dell'udienza nel termine perentorio di cui all'art. 19, comma 3, CCII, sentite le parti e chiamato l'Esperto a rendere il proprio parere, di voler confermare e/o modificare le Misure Protettive descritte in narrativa per tutti i creditori della Società (esclusi i diritti di credito dei lavoratori) per un tempo di 120 giorni, ovvero per il diverso lasso di tempo ritenuto congruo e in particolare di voler disporre:

- (i) il divieto di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- (ii) il divieto di acquisto di diritti di prelazione se non concordati con la Società;
- (iii) il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento;
- (iv) il divieto di intimare il pagamento di somme;
- (v) il divieto di proporre e/o coltivare istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;

- (vi) il divieto di rifiutare unilateralmente l'esecuzione dei contratti pendenti e/o di provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero di modificarli in danno della Società per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'Istanza;
- (vii) *ex art. 151, c.p.c.*, che il decreto di fissazione udienza di cui all'art. 19, comma 3, CCII, venga notificato: (a) a mezzo PEC (o, ove non disponibile, tramite messaggio di posta agli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella) ai primi dieci creditori della Società (per ammontare); e (b) quanto a tutti gli altri creditori, mediante pubblicazione sul sito internet della Società <https://www.sippicspa.it> ovvero, in subordine, mediante le forme di pubblicità che il Tribunale riterrà più opportune.

\* \* \*

Il presente atto ha valore indeterminato e, trattandosi di giudizio cautelare ai sensi degli artt. 669-bis e ss., c.p.c, sconta il contributo unificato in misura fissa di euro 259,00.

Unitamente al presente ricorso, si producono in copia i seguenti documenti:

- Procura alle liti;
- Doc. 1: Ricevuta di deposito dell'istanza di composizione negoziata ed allegati;
- Doc. 2: Istanza per l'applicazione delle misure protettive;
- Doc. 3: Integrazione istanza;
- Doc. 4: Accettazione dell'esperto;
- Doc. 5: Comunicazione di pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive e dell'accettazione dell'Esperto;
- Doc. 6: Progetto di piano di risanamento con il piano finanziario e le iniziative da adottare;
- Doc. 7: Elenco dei creditori;
- Doc. 8: Dichiarazione sulla risanabilità dell'impresa;
- Doc. 9: Bilanci degli esercizi 2020, 2021 e 2022;
- Doc. 10: Situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata;

Con osservanza,

Milano, 9 gennaio 2024

Avv. Tiziana Del Prete

Avv. Ugo Gaeta

Avv. Giuseppe Pastore